

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024 – PROPAGANDA POLITICA CRITERI DI ASSEGNAZIONE SPAZI E STRUTTURE

Per un corretto svolgimento della campagna elettorale in occasione delle Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo ed Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024 (con eventuale ballottaggio nei giorni 23 e 24 giugno 2024), si intende richiamare l'attenzione sul rispetto di alcuni principi fondamentali, per consentire parità di accesso alle aree pubbliche e sale di proprietà comunali.

VOLANTINAGGIO DURANTE IL PERIODO ELETTORALE

Durante il periodo elettorale è ammessa l'attività di volantinaggio (con e senza *stand*) connesso alle consultazioni elettorali. Tale modalità si applica solo ed esclusivamente al volantinaggio con finalità elettorali e a nessuna altra fattispecie ed è limitata al solo periodo elettorale.

-Per il volantinaggio senza l'uso di *stand*, tavoli e gazebo è sufficiente presentare una comunicazione all'URP del Comune di Magliano Sabina.

-Per il volantinaggio elettorale con uso di *stand* fino a 10 m² va invece presentata apposita istanza in duplice copia all'URP del Comune.

Non potrà essere concesso lo spazio per l'allestimento di gazebo/banchetto in concomitanza con i comizi ivi programmati ed autorizzati. In caso di concomitanza, verrà concessa l'area per il comizio, recedendo l'autorizzazione per la posa di gazebo/banchetto elettorale.

Nel caso di volantinaggio in prossimità delle scuole (durante le ore di attività didattica) si invita a non posizionarsi di fronte all'ingresso della scuola o in posizioni che possano in qualsiasi modo intralciare l'entrata o l'uscita degli studenti, a non intralciare la circolazione dei veicoli e dei pedoni e ad attenersi alle eventuali disposizioni degli agenti di Polizia Locale date in loco.

Si evidenzia che **gli *stand* non sono ammessi nelle seguenti aree:**

- tutte le aree di cantiere;
- sagrati delle Chiese.

Dal 30° giorno antecedente a quello della votazione, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne e le bandiere delle sedi dei partiti e delle liste;
- la propaganda luminosa mobile.

COMIZI ED EVENTI IN AREE PUBBLICHE

I comizi elettorali sono autorizzati nelle aree individuate. Trattandosi di esclusiva manifestazione di carattere politico la concessione del suolo sarà rilasciata gratuitamente (esenzione prevista dall'art. 27 e 75 del vigente regolamento sul canone patrimoniale di cui alla DCC n. 7 del 10.04.2021) direttamente dall'URP.

I comizi all'aperto potranno essere effettuati nei giorni feriali fra le ore 17.00 e le ore 23.00. Nei giorni di sabato e festivi potranno essere effettuati fra le ore 10.00 e le ore 23.00. Nell'ultimo e penultimo giorno di campagna elettorale potranno essere effettuati sino alle ore 24.00. Nel caso si addivenisse al turno di ballottaggio le predette condizioni saranno applicabili con le medesime modalità.

In caso di richieste coincidenti per area e per orario, per consentire l'avvicendamento dei richiedenti, i comizi non potranno durare più di due ore. Per ragioni di carattere organizzativo, tra un comizio e l'altro, in uno stesso spazio, dovrà intercorrere un intervallo di tempo di almeno 30 minuti. Le

richieste saranno trattate secondo l'ordine di arrivo al protocollo del Comune, ferma restando la possibilità di accordo inter partes.

Le aree destinate allo svolgimento dei comizi e altri eventi a supporto della campagna elettorale dei partiti politici, gruppi, movimenti potranno essere scelte tra tutte le aree pubbliche del territorio comunale nel suo complesso.

Le predette aree saranno assegnate nello stato di fatto in cui si trovano; il Comune non installerà alcuna struttura e/o impianto, mentre le strutture esistenti potranno essere utilizzate nel rispetto delle loro finalità e con obbligo di cura. Eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico durante la fascia oraria di assegnazione saranno addebitati al soggetto richiedente.

Resta inteso che nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, in luogo pubblico o aperto al pubblico, non saranno consentiti né comizi, né manifestazioni collettive, né propaganda elettorale in qualsiasi forma, nel rispetto dell'art. 9 della Legge 04/04/1956, n. 212 e dell'art. 9 bis del D.L. 06/12/1984, n. 807, così come convertito dalla Legge 04/02/1985, n. 10.

A prescindere dalle aree sopra indicate, non potranno comunque tenersi comizi nelle adiacenze delle scuole (durante le ore di attività didattica), dei cimiteri, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico.

I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere osservati scrupolosamente.

Gli eventi e/o manifestazioni di carattere propagandistico elettorale sono considerati una forma diversa dal comizio in senso stretto e possono avere contenuti diversificati e complessi. Per tali eventi deve essere richiesta la concessione dell'area. Tale concessione deve essere integrata con le autorizzazioni e prestazioni necessarie, in base alle vigenti disposizioni di legge, per gli specifici eventi e/o attività che compongono l'evento e/o manifestazione richiesta. In questo caso l'esenzione dell'occupazione di suolo pubblico copre solo l'area destinata a manifestazione politica (ai sensi 27 e 75 del vigente regolamento sul canone patrimoniale di cui alla DCC n. 7 del 10.04.2021); sono invece assoggettate alla stessa, nelle consuete modalità, tutte le altre attività integrate nell'evento, quali ad es., e non a titolo esclusivo: attività commerciali e para-commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, giochi, ecc.

A richiesta dell'organizzatore il Comune, ove ne abbia la disponibilità, garantirà le seguenti prestazioni:

- erogazione di energia elettrica: corrispettivo a giornata o frazione di essa in via gratuita;
- fornitura palco (mediante ritiro dei materiali, loro montaggio, smontaggio e riconsegna al magazzino comunale ad opera dell'organizzatore nei tempi indicati);
- fornitura transenne (mediante ritiro dei materiali, loro montaggio, smontaggio e riconsegna al magazzino comunale ad opera dell'organizzatore nei tempi indicati).

Non è prevista l'assistenza del personale comunale se non per garantire agli organizzatori la possibilità di allacciarsi all'impianto di energia elettrica eventualmente disponibile nell'area richiesta: Il pagamento avverrà in via anticipata nell'ambito del procedimento istruttorio dell'autorizzazione dell'evento.

Si ricorda che ai sensi della vigente normativa non è possibile posizionare manifesti o bandiere sui pali della luce e su quelli della segnaletica stradale.

Per poter predisporre gli atti necessari al rilascio delle autorizzazioni/concessioni e per gli allestimenti previsti, si raccomanda di inoltrare le richieste entro un congruo termine.

COMIZI ED EVENTI IN SALE DI PROPRIETÀ COMUNALI

Gli artt. 19 e 20 della Legge 10/12/1993 n. 515, prevedono che i Comuni, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, mettano a disposizione dei partiti politici presenti nella competizione elettorale locali di proprietà già utilizzati per conferenze e dibattiti, assicurando la “*par condicio*” a ciascun partecipante.

I locali messi a disposizione per gli eventi e manifestazioni di propaganda elettorale sono ricompresi tra quelli di proprietà dell’Ente anche concessi a terzi con esclusione del solo Tetro Comunale.

L’utilizzo sarà concesso in base alle tariffe e modalità vigenti nell’Ente.

La concessione dei locali di proprietà comunale sarà esclusa per quelle giornate che l’Amministrazione riserverà alle proprie attività istituzionali o per quelle già autorizzate alla data dell’8 maggio 2024; soltanto in caso di imprevedibili, nonché improrogabili motivi di carattere istituzionale, l’amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione, assegnando, d’intesa con l’interessato e permanendo il suo interesse, un nuovo e diverso turno di utilizzo dello spazio.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO DI COMIZI ED EVENTI PIANIFICATI FINO ALLA GIORNATA DI “SILENZIO ELETTORALE”, E PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO

Sia per lo svolgimento di comizi ed eventi all’aperto sia per quelli in sale di proprietà comunale, programmati a partire dal 10 maggio 2024, le richieste dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune al fine di consentire una pianificazione delle assegnazioni, svolta in aderenza ai criteri definiti dalla commissione dei capigruppo consiliari.

Le richieste che perverranno saranno autorizzate secondo le ordinarie procedure istruttorie in essere nell’Ente, secondo l’ordine cronologico di presentazione al protocollo del Comune e previa verifica della disponibilità delle aree e delle sale.

I criteri suddetti valgono anche nel caso del turno di ballottaggio per i comizi, eventi e manifestazioni programmati dal 13 giugno al 21 giugno 2024. In tal caso le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del 12 giugno 2024.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Nessuno dovrà, in qualunque modo e con qualunque mezzo, recare disturbo durante i comizi, nel corso dei quali sarà altresì vietata la distribuzione di volantini da parte di altri esponenti di altri schieramenti politici. Nei comizi tenuti all’aperto è escluso il contraddittorio, ad eccezione del dibattito preventivamente concordato tra i partiti interessati e notificato all’autorità di P.S. (Sindaco). Dovrà essere posto il massimo impegno al fine di evitare eccessi ed intemperanze.

Non è consentito il transito di mezzi mobili, annunciati l’ora ed il luogo dei comizi, in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte dei citati mezzi.

È opportuno che siano evitati comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose e civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale.

Per completezza di informazione, si rammenta che l'art. 3, comma 2 della Legge 515/93 prescrive che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale (compresi i manifesti) debbono indicare il nome del committente responsabile.

Da ultimo si segnala che, per effetto del combinato disposto degli artt. 7, Legge 130/75, e 49, comma 4, D.P.R. 16.9.1996 n. 610, tutta la **propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili**, è consentita *“soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti”*. Tale propaganda *“è autorizzata dal Sindaco del Comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i comuni stessi”*.

L'Ufficio Elettorale e gli altri servizi comunali interessati sono a disposizione per qualsiasi chiarimenti in merito finalizzato alla corretta applicazione della disciplina riportata nella presente nota, con l'auspicio che ad essa verrà dato puntuale rispetto.

PROPAGANDA ELETTORALE

Nei 30 giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale, e dunque **a partire da venerdì 10 maggio 2024** e per tutta la durata della stessa, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale. In particolare, dal 30° giorno precedente a quello della votazione è vietata:

- l'affissione dei manifesti dei candidati e partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni al di fuori degli appositi spazi predisposti dal Comune;
- ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne e le bandiere delle sedi dei partiti e delle liste;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Si fa presente che le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione e, quindi, **a partire da sabato 25 maggio 2024 e sino alla chiusura delle operazioni di voto**, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

Nel giorno precedente a quello della votazione (venerdì 7 giugno 2024) e nei giorni della votazione (sabato 8 giugno e domenica 9 giugno), sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Infine, nei giorni della votazione e, quindi, nelle giornate di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno è, altresì, vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle Sezioni elettorali.